

Lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019

L'avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte

L'Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019